



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

Roma, 12 ottobre 2009

*Alla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
(ANCL)
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0014904

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società cooperative di nuova costituzione – piano di avviamento.

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito ai piani di avviamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f), della L. n. 142/2001.

L'interpellante, nel richiamare il dettato normativo – secondo il quale “*al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, [è prevista] la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative*” – chiede di sapere se, stante la mancata definizione negli accordi collettivi nazionali delle modalità necessarie alla adozione dei piani di avviamento, sia possibile per le assemblee delle cooperative di nuova costituzione, deliberare il piano di avviamento di cui sopra.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Dalla lettura dell'art. 6, comma 1, lett. f), della L. n. 142/2001 appare la chiara volontà del Legislatore di subordinare l'adozione dei piani di avviamento da parte delle assemblee delle società cooperative ad un intervento regolatorio da parte delle Associazioni di rappresentanza della cooperazione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attraverso specifici accordi collettivi. In tal senso, si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 marzo 2004 che, nel commentare il rinvio operato dal Legislatore sull'art. 2 della L. n. 142/2001, indica quali soggetti chiamati alla stipula degli accordi collettivi proprio le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. n. 1577/1947.

Tale tipo di intervento, pertanto, va considerato quale condizione applicativa della norma, che altrimenti verrebbe svuotata dei suoi effetti.

Ne consegue che, pur tenendo conto della mancata attuazione della norma suddetta nella parte in cui prevede la definizione delle modalità relative ai piani di avviamento in accordi collettivi, non sembra sussistano spazi interpretativi per consentire alle società cooperative di deliberare tali piani di avviamento in assenza delle previsioni fissate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della L. n. 142/2001.

Con ulteriore quesito l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiede di conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibilità che a stipulare gli accordi di definizione dei piani di avviamento siano le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello locale, in luogo delle organizzazioni sindacali nazionali.

Al riguardo, sempre sulla scorta di quanto chiaramente deciso dal Legislatore – che rimette la regolamentazione dei piani di avviamento alle “*associazioni nazionali del movimento cooperativo*” ed alle “*organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative*” – ed in mancanza di esplicite previsioni in senso contrario, pare doversi rispondere negativamente.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CC